



Allegato "A"

PROVINCIA DI GROSSETO

REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA DELLE SCUOLE NAUTICHE

Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n° 64 del 25/09/2003



PROVINCIA DI GROSSETO

1 - Oggetto

- 1.1 Il presente atto disciplina l'esercizio delle funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ed alla vigilanza amministrativa e tecnica sulle scuole nautiche, attribuite alla Provincia ai sensi dell'art.105 comma 3 lettera a) del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 112 in attuazione dell'art.28 del DPR 9 ottobre 1997, n° 431 recante il Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche.

2 - Definizione

- 2.1 Si definiscono Scuole Nautiche le strutture stabili, caratterizzate da una organizzazione funzionale di mezzi, risorse, strumentazioni didattiche, ove vengono esercitate con regolarità le attività finalizzate alla educazione marinaresca, alla istruzione, formazione teorica e pratica dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.
- 2.2 Non sono soggette alla disciplina del presente atto le attività, ancorché esercitate a carattere permanente o presso strutture stabili, finalizzate all'avviamento agli sport nautici, ma non destinate al conseguimento della patente nautica.
- 2.3 L'attività di scuola nautica può essere svolta anche da parte delle autoscuole in possesso dei requisiti di cui al DM 17 maggio 1995, n. 317, previo rilascio di autorizzazione specifica di cui al successivo punto 15.
- 2.4 La sede principale della scuola è quella ove sono praticate le lezioni teoriche e dove è collocato l'Ufficio di Segreteria.
- 2.5 Le esercitazioni pratiche, da effettuarsi su mezzi nautici, possono essere condotte presso sedi distaccate, nell'ambito comunque del Compartimento Marittimo ove saranno sostenuti gli esami.
- 2.6 Le eventuali sedi secondarie sono denominate Unità Locali

3 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività di scuola nautica

- 3.1 L'esercizio dell'attività di scuola nautica è soggetto ad autorizzazione da parte della Provincia di Grosseto qualora la sede principale sia posta sul suo territorio.
- 3.2 Le scuole nautiche autorizzate si distinguono in cinque tipi:
 - a) scuole nautiche per la preparazione dei candidati al conseguimento di patenti per nave da diporto;
 - b1) scuole nautiche per la preparazione dei candidati al conseguimento di patenti per imbarcazioni da diporto a vela e a motore senza alcun limite dalla costa;
 - b2) scuole nautiche per la preparazione dei candidati al conseguimento di patenti per imbarcazioni da diporto a motore senza alcun limite dalla costa;
 - c1) scuole nautiche per la preparazione dei candidati al conseguimento di patenti per unità da diporto a vela e a motore entro dodici miglia dalla costa;



PROVINCIA DI GROSSETO

c2) scuole nautiche per la preparazione dei candidati al conseguimento di patenti per unità da diporto a motore entro dodici miglia dalla costa.

4 - Domanda di autorizzazione all'esercizio di scuola nautica

4.1 Le persone fisiche o giuridiche che intendono gestire scuole nautiche, devono chiedere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di scuola nautica alla Provincia di Grosseto.

4.2 La domanda, redatta in carta legale o resa legale, sottoscritta dal richiedente o dal legale rappresentante della società, deve contenere le seguenti indicazioni redatte ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445:

- a) data e il luogo di nascita
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) possesso e numero del codice fiscale/partita IVA;
- e) titolo di studio di istruzione di secondo grado, con indicazione della denominazione e della sede dell'Istituto presso cui è stato conseguito;
- f) insussistenza nei propri confronti delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 10 della legge n. 575/65 e successive modificazioni (dichiarazione sostitutiva della "certificazione antimafia"), l'inesistenza di procedimenti penali in corso, in cui sia stata pronunciata una sentenza di condanna che comporti l'interdizione dalla professione e/o incapacità di esercitare uffici direttivi; la mancanza di procedure fallimentari in corso;
- g) tipologie di patenti per cui si intendono svolgere i corsi;
- h) denominazione della scuola;
- i) localizzazione della sede principale e delle eventuali sedi secondarie cosiddette Unità Locali;
- j) Compartimento Marittimo ove verranno effettuate le esercitazioni pratiche e le prove d'esame.

4.3 La domanda deve inoltre contenere gli estremi fiscali e i dati anagrafici:

- a) del titolare se il richiedente è una ditta individuale;
- b) dei soci se il richiedente è una società di fatto semplice, in nome collettivo o una società in accomandita semplice;
- c) del legale rappresentante se il richiedente è una società cooperativa, un'associazione, una società a responsabilità limitata, una società per azioni o una società in accomandita per azioni.



PROVINCIA DI GROSSETO

4.4 Alla domanda di autorizzazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) attestazione rilasciata dal richiedente nei modi previsti dalla normativa vigente, comprovante la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui al successivo art. 6;
- b) relazione tecnica contenente la descrizione dei locali della scuola e della eventuale sede distaccata, corredata da uno specifico atto di asseverazione da parte di un professionista abilitato attestante il rispetto dei requisiti di cui all'art. 7, nonché la conformità ai regolamenti vigenti in materia di edilizia, igiene e sicurezza e la certificazione di agibilità e destinazione d'uso dei locali;
- c) planimetria quotata in scala 1:50, redatta da un professionista abilitato, con la rappresentazione dei locali della scuola nautica e delle eventuali sedi secondarie, con indicazione sintetica della distribuzione interna delle attrezzature;
- d) documentazione relativa alla adeguata capacità finanziaria (art. 5);
- e) documentazione relativa al personale (art. 11);
- f) copia dell'atto costitutivo, registrato (per s.n.c., s.p.a. e s.a.s.) ed inoltre copia dello statuto (per cooperative e s.r.l.) ed eventuali successive modificazioni;
- g) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (non appena in possesso dell'autorizzazione provinciale);
- h) dichiarazione relativa alla disponibilità delle attrezzature didattiche conformemente all'art.7;
- i) documentazione inerente i mezzi nautici a disposizione e/o di proprietà della scuola e comprendente:
 - polizze assicurative,
 - libretti di immatricolazione;
 - contratti di acquisto;
 - contratti di leasing,
 - certificazione dei pagamento degli oneri fiscali
- j) attestato di versamento, su c.c.p. n° 13677588 intestato a Provincia di Grosseto – Servizio Tesoreria di € 30,00 per spese di istruttoria, sopralluoghi, ecc.;
- k) marca da bollo per l'atto di autorizzazione

4.5 Resta ferma la facoltà da parte dell'interessato di presentare comunque certificazione di insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 10 della legge n. 575/65 e successive modificazioni - "certificato antimafia" - rilasciata dalla Prefettura della provincia in cui risiede o ha sede il soggetto che presenta la domanda, o, in alternativa, certificato della C.C.I.A.A. recante la dicitura di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 252/98. Tale documentazione ha la validità e gli ambiti soggettivi previsti dall'art. 2 del D.P.R. n. 252/98

4.6 Il competente Ufficio provvederà ad una prima valutazione della domanda per verificare l'esistenza delle condizioni e dei requisiti personali indispensabili per il rilascio



PROVINCIA DI GROSSETO

dell'autorizzazione e a richiedere, se necessario, l'esibizione della documentazione in relazione a determinati fatti, stati e qualità dichiarati nella domanda, indicando sia per quali fatti, stati e qualità è sufficiente produrre una dichiarazione sostitutiva di notorietà, sia il termine entro il quale la documentazione deve essere prodotta. Qualora, entro 90 giorni dalla richiesta, la documentazione non venisse prodotta, la pratica verrà archiviata d'ufficio.

- 4.7 La Provincia si esprimerà sulla richiesta entro sessanta giorni dalla sua presentazione, salva che risulti necessaria procedere ad integrazione e verifica della documentazione prodotta.
- 4.8 Tutta la documentazione prodotta dovrà essere in regola con le norme in materia di imposta di bollo; sono fatte salve le modalità di acquisizione di documentazione prevista e disciplinata dal D.Lgs. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".
- 4.9 Al fine di agevolare l'utenza, la Provincia ha predisposto un proprio modello di presentazione delle istanze reperibile, oltre che presso la U.O. Trasporti e Motorizzazione Civile di questo Ente, sul sito Web della Provincia di Grosseto (www.provincia.grosseto.it).

5 - Capacità finanziaria

- 5.1 Per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di scuola nautica, le persone fisiche o giuridiche, debbono dimostrare di avere una adeguata capacità finanziaria mediante certificazione attestante la proprietà dei beni immobili di valore non inferiore a Euro 51.645,69 liberi da gravami ipotecari, ovvero una attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciata da:
 - Aziende e istituti di credito;
 - Società Finanziarie con capitale non inferiore a Euro 2.582.285.
- 5.2 L'attestazione di cui al comma precedente, riferita ad un importo di Euro 25.822.84, deve essere formulata secondo lo schema allegato al DM 17 maggio 1995, n. 317 per le autoscuole.

6 - Requisiti dei titolare necessari per ottenere l'autorizzazione all'esercizio di scuola nautica

- 6.1 Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di scuola nautica è necessario che il richiedente, se persona fisica, ovvero il legale rappresentante, se persona giuridica, sia in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) età di anni ventuno
 - b) diploma di istruzione di secondo grado;
 - c) adeguata capacità finanziaria ;
 - d) residenza in Italia e cittadinanza italiana o essere cittadino di un altro Stato membro dell'Unione Europea, ovvero di altro Stato qualora ciò sia prevista da accordi internazionali e dalla legislazione vigente;
 - e) iscrizione alla C.C.I.A.A.
 - f) proprietà o disponibilità giuridica dei locali idonei per la sede dell'attività;
 - g) adeguata attrezzatura tecnica, in proprietà o disponibilità giuridica, di mezzi per le



PROVINCIA DI GROSSETO

esercitazioni di comando e condotta, di arredamento e di materiale didattico per l'insegnamento teorico, in funzione degli esami corrispondenti alle categorie di patente per le quali si richiede l'autorizzazione;

- h) avere personale abilitato alle funzioni di insegnante e istruttore così come statuito dall'art. 28 comma 6 e art. 27 DPR n. 431 del 9.10.1997.
- i) non essere stati dichiarati delinquenti abituale, professionale o per tendenza, non essere o non essere stati sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure previste dalla legge 27 dicembre 1956 n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988 n. 327, e dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 così come successivamente modificata e integrata, nonché non avere riportato condanne ad una pena detentiva superiore ad anni tre, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;
- l) non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non avere in corso, nei propri confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;

6.2 Nel caso di società, l'autorizzazione di cui al comma 4.1 è rilasciata alla società. A tal fine, i requisiti di cui alle lettere d), i) e l) del comma 6.1 devono essere posseduti:

- a) da tutti i soci quando trattasi di società di persone;
- b) dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
- c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società.

6.3 Nel caso di società, il requisito di cui alla lettera b) del comma 6.1 deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 6.2 e il requisito di cui alle lettere c), f) e g) del comma 6.1 devono essere possedute dalla società.

6.4 Il titolare dell'autorizzazione deve avere la gestione diretta e Personale dell'esercizio dei beni patrimoniali dell'attività, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti della Provincia.

6.5 Le autoscuole in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 317, dotate delle attrezzature, degli strumenti nautici, del materiale didattico necessario e aventi la disponibilità di unità da diporto aventi abilitazione alla navigazione almeno corrispondente ai corsi di insegnamento effettuati, possono ottenere l'autorizzazione per l'esercizio di scuola nautica.

7 - Requisiti di idoneità dei locali delle scuole nautiche e arredamento didattico

7.1 I locali della scuola nautica devono comprendere:

- a) Un'aula di almeno mq 25 di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno mq 1,50 dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico. Tale requisito non si applica ai locali dei centri di istruzione cui non è demandata anche l'effettuazione dei corsi teorici;
- b) un ufficio di segreteria di almeno mq 10 di superficie antistante l'aula oppure laterale alla



PROVINCIA DI GROSSETO

- stessa con ingresso autonomo;
- c) servizi igienici composti da bagno e antibagno, illuminati ed aerati.
- 7.2 L'altezza minima di tali locali non può essere inferiore a quella prevista dal Regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede la scuola nautica.
- 7.3 I locali devono essere in regola con la normativa attinente alle caratteristiche igienico sanitarie, alla destinazione d'uso.
- 7.4 i criteri sui locali, dettati dal presente articolo, non si applicano alle scuole nautiche operanti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, purché i locali vengano giudicati idonei; tali criteri si applicano alle scuole nautiche che trasferiscono la propria sede a qualsiasi titolo (complesso aziendale o ubicazione sede), escluse le ipotesi di sfratto, per finita locazione o chiusura permanente al traffico della strada, in locali diversi da quelli in cui l'attività veniva esercitata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- 7.5 Ogni scuola nautica deve essere dotata del necessario arredamento ed in particolare l'aula di insegnamento deve contenere l'arredamento atto a consentire il regolare svolgimento delle lezioni teoriche il titolare deve avere la disponibilità giuridica del materiale d'arredamento. L'arredamento dell'aula d'insegnamento è costituito almeno dai seguenti elementi
- Una cattedra od un tavolo per insegnante;
 - una lavagna dalle dimensioni minime di m 1,10 x 0,80 o lavagna luminosa;
 - posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula per ogni allievo;
 - almeno quattro tavoli da carteggio

8 - *Materiale per le lezioni teoriche*

- 8.1 La scuola deve disporre di una adeguata attrezzatura tecnica e di sussidi didattici per le lezioni commisurate al numero massimo di allievi in modo tale che ciascuno possa seguire con partecipazione attiva le lezioni ed acquisire la conoscenza pratica degli strumenti, delle carte, degli accessori e dei dispositivi di segnalazione e salvataggio.
- 8.2 Il materiale didattico per le lezioni teoriche e per le esercitazioni pratiche è costituito almeno dai seguenti elementi:
- una serie di cartelli con i segnalamenti nautici:
 - fanali e segnali visivi e acustici del regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare;
 - codice internazionale dei segnali;
 - tavole raffiguranti la rosa dei venti e la proiezione di Mercatore;
 - tavole raffiguranti le precedenze di rotta;
 - tavole raffiguranti gli elementi costitutivi e le manovre delle imbarcazioni a vela e a motore, con la relativa nomenclature;
 - esemplari di dotazioni di sicurezza e mezzi di salvataggio previsti per la navigazione per la quale si svolgono i corsi;
 - i principali strumenti nautici: squadrette nautiche, compasso, bussola magnetica a liquido, bussola da rilevamento, grafometro, barometro, igrometro, termometro,



PROVINCIA DI GROSSETO

anemometro, orologio sul quale sono indicati i minuti di silenzio radio, strumenti di comunicazione e di rilevazione della posizione in mare (GPS);

- g) Pubblicazioni: Portolano- Fari e Fanali - Segnali da Nebbia - Carta 1 1 1 1, Codice della Navigazione e relativi regolamenti, Regolamenti di sicurezza, Codice Europeo della Navigazione Intema, nonnativa sul diporto, regolamenti locali;
- h) Libro delle effemeridi, libro sulla costruzione e stabilità della nave e comunque altri libri di testo scelti in funzione del corso svolto e del programma seguito (per patenti per navi e unità da diporto senza limiti dalla costa);
- i) strumento di radionavigazione (per patenti per navi e unità da diporto senza limiti dalla costa)
- l) cartelloni relativi all'emisfero celeste, starfinder, tavole per la risoluzione delle rette di altezza per patenti (per navi e unità da diporto senza limiti dalla costa);
- m) carte nautiche edite dall'Istituto Idrografico della Marina (I.I.M.) in relazione al numero degli allievi.

8.3 Le scuole nautiche per la strumentazione di cui alla precedente lettere a), c), d) ed e), con esclusione delle Carte Nautiche ufficiali, possono attrezzarsi per l'insegnamento anche con sistemi audiovisivi interattivi o informatici.

9 - Unità da diporto

9.1 La scuola nautica deve disporre di unità da diporto per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e degli esami e compatibile con il tipo di patente da conseguire a seconda che la scuola nautica sia tra quelle comprese al punto a), b1) b2) c1) c2) dell'art. 3 comma 1 del presente regolamento. A seconda del tipo la scuola nautica deve avere la disponibilità di:

- A) Nave da diporto, o imbarcazione da diporto di lunghezza superiore a 24 m o, in alternativa, una unità da diporto a vela con motore ausiliario o motoveliero, avente una lunghezza fuori tutta non inferiore a 20 m ed iscritta nei registri del compartimento marittimo abilitata alla navigazione senza limiti dalla costa e appartenente alla classe di progettazione A o B;
- BI) Imbarcazione da diporto a vela con motore ausiliario abilitata alla navigazione senza limiti dalla costa e appartenente alla classe di progettazione A o B;
- B2) Imbarcazione da diporto a motore abilitata alla navigazione senza limiti dalla costa e appartenente alla classe di progettazione A o B;
- CI) Unità da diporto a vela con motore ausiliario di lunghezza non inferiore a 7 metri, abilitata alla navigazione sino alle dodici miglia dalla costa e appartenente alla classe di progettazione A, B o C;
- C2) Unità da diporto a motore di lunghezza non inferiore a 5 metri, abilitata alla navigazione sino alle dodici miglia dalla costa e appartenente alla classe di progettazione A, B o C, dotata di motore per la cui condotta sia necessaria la patente, e di timoneria a ruota.

9.2 La disponibilità si intende dimostrata nei casi in cui il soggetto titolare dell'autorizzazione all'esercizio della scuola nautica sia proprietario, anche tramite contratto di leasing, o armatore dell'unità o abbia comunque stipulato un contratto di comodato registrato, con il



PROVINCIA DI GROSSETO

relativo proprietario o armatore, che ne preveda espressamente l'uso per esercitazioni pratiche ed effettuazione di esami.

- 9.3 Le esercitazioni pratiche devono avvenire in ore diurne e notturne con condizioni meteomarine favorevoli. Le unità devono essere dotate di idonee dotazioni di pronto soccorso e di salvataggio sufficienti per tutte le persone imbarcate. Devono, inoltre, essere dotate di un megafono e di un dispositivo sonoro atto a richiamare l'attenzione di unità in transito. A tale scopo, le unità impiegate, devono esporre su ciascuna murata, in modo ben visibile, un contrassegno costituito da un pannello rettangolare, recante la scritta "SCUOLA NAUTICA", in colore nero su fondo bianco, in posizione verticale o subverticale in modo da risultare ben visibile di dimensione minima pari a 1 m per 0,2 m, e gli allievi devono avere a bordo l'autorizzazione provvisoria di cui all'art. 10, comma 2 del D.P.R. 431/97. Durante le esercitazioni pratiche, i mezzi nautici possono essere condotti dagli aspiranti tenendo accanto l'istruttore, sul quale ricade in ogni caso la responsabilità del mezzo.
- 9.4 Tutte le unità devono avere la copertura assicurativa in conformità alle disposizioni vigenti in materia assicurativa e ai relativi massimali assicurativi, sia per le esercitazioni di comando e condotta che per l'effettuazione degli esami.
- 9.5 Per inserire o dismettere unità nella flotta il titolare o legale rappresentante della scuola nautica è obbligato a comunicare, alla Provincia di Grosseto, la variazione della disponibilità delle imbarcazioni e indicare le relative caratteristiche, allegando copia dei documenti di bordo e del contrassegno di assicurazione.

10 – Centri di istruzione

- 10.1 A due o più scuole nautiche autorizzate è data facoltà di consorziarsi secondo quanto disposto dal Codice Civile (artt. 2602 e seguenti) e costituire Centri di istruzione nautica. Esse devono indicare alla Provincia:
 - a) la denominazione delle scuole nautiche aderenti;
 - b) il responsabile del centro di istruzione;
 - c) le generalità degli istruttori;
 - d) l'ubicazione della sede del Centro. I locali da adibire a Centro di istruzione devono essere diversi da quelli delle scuole nautiche consorziate e situati in uno dei Comuni in cui le stesse sono dislocate.
- 10.2 Se le singole scuole nautiche demandano al centro di istruzione anche l'effettuazione di corsi teorici devono, in aggiunta, indicare alla Provincia le generalità degli insegnanti.
- 10.3 Il Centro di istruzione deve essere dotato di:
 - a) unità da diporto necessarie per assolvere alle funzioni demandate dalle autoscuole aderenti;
 - b) attrezzatura didattica di cui all' art. 7 comma 7.4 e all' art. 8.
- 10.4 I locali, se al Centro di istruzione è demandata anche l'effettuazione dei corsi teorici, devono avere le caratteristiche di cui all'art. 7.



PROVINCIA DI GROSSETO

- 10.5 Il responsabile del centro di istruzione deve essere in possesso dei requisiti analoghi a quelli richiesti per i titolari di scuola nautica.
- 10.6 Le scuole nautiche consorziate continuano ad esercitare la loro attività singolarmente sempre che siano dotate, tra l'altro, dei locali, degli insegnanti, degli istruttori e delle unità da diporto necessarie per l'esercitazione e per la presentazione agli esami degli allievi iscritti nei propri registri, e non di quelli inviati al Centro di istruzione, nonché della prescritta attrezzatura didattica. Tale attività può essere limitata all'effettuazione di corsi teorici e pratici, o solo teorici, o solo pratici per il conseguimento di determinate categorie di patenti.
- 10.7 Ai Centri confluiscono solo gli allievi iscritti presso le scuole nautiche aderenti al Centro stesso che vengono annotati su apposito registro. Non è consentito iscrivere allievi direttamente nel Centro.
- 10.8 La Provincia di Grosseto, previa istanza del responsabile del centro d'istruzione e verificata la sussistenza dei requisiti prescritti dal presente articolo, è tenuta a riconoscere i Centri di istruzione a tutti gli effetti legali e provvede ad adeguare le dotazioni complessive del personale ed attrezzature di ciascuna delle scuole nautiche consorziate.
- 10.9 Qualora al consorzio aderiscano scuole nautiche aventi sede in comuni appartenenti a province diverse e limitrofi a quelli in cui è ubicato il centro di istruzione, il riconoscimento di cui al precedente comma, è effettuato dalla Provincia nella cui circoscrizione territoriale è ubicata la sede del Centro. Essa provvede alle relative comunicazioni alle autorità che hanno rilasciato l'autorizzazione alle singole scuole nautiche aderenti nonché ai direttori degli uffici provinciali D.T.T. e alle Capitanerie di Porto per i conseguenti adempimenti.

11 - Attività di insegnamento presso le scuole nautiche e relativo organico

- 11.1 La scuola nautica o il centro di istruzione deve avere uno o più insegnanti di teoria e uno o più istruttori di condotta e comando oppure uno o più soggetti abilitati che cumulino entrambi le funzioni in relazione all'abilitazione posseduta dal titolare o legale rappresentante o socio amministratore i quali possono, peraltro, cumulare le suddette funzioni se abilitati.
- 11.2 Se una scuola nautica rimane sprovvista dell'unico insegnante o istruttore di cui dispone e non abbia, per accertate difficoltà di reperimento, la possibilità di sostituirlo immediatamente con un altro, il titolare può essere autorizzato ad utilizzare, quale supplente temporaneo, per non più di sei mesi, un insegnante o istruttore di altra scuola nautica o centro di istruzione già autorizzati, in modo da assicurare il regolare funzionamento della stessa in relazione al numero degli allievi.
- 11.3 La scuola nautica può utilizzare a tempo parziale insegnanti ed istruttori regolarmente abilitati nonché lavoratori autonomi anch'essi regolarmente abilitati. Al personale insegnante di più scuole nautiche, appartenenti ad un titolare o società, è consentita la mobilità presso le diverse sedi.
- 11.4 Gli insegnanti e istruttori, per esercitare l'attività, sono autorizzati dalla Provincia. I titolari delle scuole nautiche devono, pertanto, richiedere di inserire, nel proprio organico, gli insegnanti e gli istruttori che intendono utilizzare, inviando alla Provincia, unicamente alla domanda in bollo con le specifiche distinte funzioni, la seguente documentazione unitamente



PROVINCIA DI GROSSETO

ad una marca da bollo per l'atto di autorizzazione e a due foto formato tessera:

- a) per gli insegnanti di teoria, come stabilito dall'art. 28, comma 6 del D.P.R. 431/97, almeno uno dei seguenti titoli:
 - titolo professionale marittimo di coperta non inferiore a padrone marittimo e di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio;
 - certificazione di essere insegnante di navigazione presso un istituto nautico o professionale, corredata da autorizzazione del capo d'istituto se in servizio;
 - certificazione di essere un ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto in congedo da non oltre dieci anni;
 - patente nautica per la navigazione senza alcun limite conseguita da almeno cinque anni.
- b) per gli istruttori di pratica nautica, come stabilito dall'art. 27 D.P.R. 431/97:
 - patente nautica rilasciata da almeno un triennio con abilitazione almeno pari a quella che l'interessato aspira a conseguire.

11.5 Non possono ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di insegnante o di istruttore:

- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
- coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575;
- coloro che sono stati condannati ad una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;
- coloro che abbiano riportato condanne per uno dei delitti previsti dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685, e successive modificazioni, o per reati previsti dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione

11.6 Nel caso di insegnante o istruttore con rapporto occasionale non continuativo si richiede:

- dichiarazione di non dipendenza da enti pubblici; oppure
- nulla osta dell'Ente.

11.7 La Provincia, esaminata la documentazione e accertato il possesso dei requisiti richiesti, rilascia la tessera di riconoscimento per gli insegnanti e gli istruttori con l'indicazione delle mansioni. In caso di variazioni l'autorizzazione-tessera dell'interessato deve essere restituita alla Provincia, a cura e sotto la responsabilità del titolare della scuola nautica.

12 - Documenti per l'esercizio dell'attività di scuola nautica

12.1 Le scuole nautiche devono curare la tenuta dei documenti contenenti gli elementi fondamentali di seguito elencati:

- a) registro di iscrizione: data di iscrizione, generalità degli allievi, estremi delle autorizzazioni per esercitarsi al comando e alla condotta unità da diporto, data delle prove d'esame teoriche e pratiche per il conseguimento delle patenti nautiche, e relativo esito;
- b) scheda per l'ammissione agli esami;
- c) registro degli allievi trasferiti dalle scuole nautiche al centro di istruzione.



PROVINCIA DI GROSSETO

- 12.2 Il centro di istruzione deve redigere e tenere i documenti di cui alle lettere b) e c) del precedente comma, in relazione all'insegnamento teorico e pratico, o solo teorico o solo pratico degli allievi provenienti dalle scuole nautiche consorziate che hanno costituito detto Centro di istruzione. In tal caso, nel registro di iscrizione delle scuole nautiche che hanno costituito il Centro deve essere annotato il trasferimento degli allievi al Centro stesso.
- 12.3 Il Centro d'istruzione provvede a riportare in apposito registro le generalità degli allievi inviati dalle scuole nautiche consorziate annotando la rispettiva provenienza nonché tutte le altre indicazioni contenute nella lettera a) del primo comma del presente articolo.

13 - Disciplina dell'attività

- 13.1 All'interno dei locali deve essere esposta al pubblico una tabella, preventivamente trasmessa alla Provincia, la quale deve indicare in modo chiaro e per esteso:
- Il nome e la sede della scuola;
 - gli estremi del provvedimento autorizzativo della scuola medesima;
 - i prezzi applicati;
 - l'indicazione che ai sensi delle vigenti norme la scuola è posta sotto la vigilanza amministrativa e tecnica della Provincia di Grosseto;
 - la firma del titolare della scuola;
 - l'orario delle lezioni teoriche;
 - i periodi di chiusura della scuola.
- 13.2 Eventuali sospensioni dell'attività possono essere autorizzate dalla Provincia di Grosseto per documentata necessità per un periodo non superiore a 90 giorni eventualmente rinnovabili, previa comunicazione scritta alla Provincia, che ne prende atto con provvedimento del Dirigente del Settore Sviluppo Strutture e Infrastrutture una volta confermata la validità della motivazione e constatato il completamento di tutti i corsi iniziati. Qualora al termine di detto periodo l'attività non venga ripresa regolarmente, l'autorizzazione verrà revocata d'ufficio. Dell'avvenuta ripresa dovrà essere data tempestiva comunicazione scritta alla Provincia.

14 - Scuole di istruzione per la nautica

- 14.1 Le persone fisiche o giuridiche iscritte presso la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura che alla data di entrata in vigore del DPR 431/1997 gestivano scuole di istruzione per la nautica, devono chiedere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di scuola nautica alla Provincia;
- 14.2 alla domanda, sottoscritta dal richiedente o dal suo legale rappresentante, deve essere allegato il certificato di iscrizione alla CCIAA, comprovante l'effettiva esercizio dell'attività di scuola di istruzione per la nautica alla data di entrata in vigore del DPR 431/1997;
- 14.3 L'autorizzazione viene rilasciata previo accertamento dell'esistenza e della rispondenza ai requisiti di cui ai punti precedenti dei locali, delle attrezzature marinesche, degli strumenti e dei mezzi nautici e del materiale didattico necessario per le esercitazioni pratiche e teoriche.



PROVINCIA DI GROSSETO

15 - Autoscuole

- 15.1 Le autoscuole in possesso dei requisiti previsti dal DM dei 17 maggio 1995, n. 317, dotate di attrezzature, strumenti nautici e di materiale didattico per la formazione dei candidati agli esami, possono chiedere l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di scuola nautica alla Provincia ai sensi dell'art.28 comma 2 del DPR 461/97.
- 15.2 Per ottenere l'autorizzazione all'esercizio di scuola nautica le autoscuole devono avere la disponibilità di almeno un'unità da diporto abilitata alla navigazione e corrispondente ai corsi di insegnamento effettuati in conformità a quanto descritto dall'art. 9, nonché istruttori ed insegnanti rispondenti alle disposizioni di cui all'art. 11 del presente regolamento.
- 15.3 L'autorizzazione viene rilasciata previo accertamento dell'esistenza e della rispondenza ai requisiti di cui ai punti precedenti delle attrezzature marinarie, degli strumenti e del materiale didattico necessario per le esercitazioni pratiche e teoriche.

16 - Trasferimento del complesso aziendale

- 16.1 L'autorizzazione non può essere oggetto di trasferimento per atto tra vivi o "mortis causa".
- 16.2 Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa deve richiedere a proprio favore il rilascio di un'autorizzazione in sostituzione di quella del trasferente che, contestualmente alla revoca di quest'ultima, sarà rilasciata previo accertamento nel richiedente dei prescritti requisiti.
- 16.3 In attesa del completamento della procedura di rilascio della nuova autorizzazione, la validità di quella intestata al cedente permane per un periodo non superiore a tre mesi dalla data dell'atto di cessione dell'azienda. Se entro tale periodo la procedura per il rilascio dell'autorizzazione non è conclusa, potrà essere prorogata, per giustificati motivi, per altri tre mesi.
- 16.4 Al titolare cedente è consentito solo di completare la preparazione degli allievi già iscritti nel registro ma non può iscriverne dei nuovi. Allo stesso è fatto obbligo di restituire l'atto di autorizzazione e fare annullare dalla Provincia, le pagine del registro di iscrizione rimaste inutilizzate contestualmente al rilascio della nuova autorizzazione.
- 16.5 Nel caso di impedimento del titolare dell'autorizzazione o del socio amministratore o del legale rappresentante in caso di società o ente, è consentito il proseguimento dell'esercizio dell'attività della scuola nautica, previo nulla osta della Provincia al rilascio dell'autorizzazione mediante la nomina di un sostituto che abbia i medesimi requisiti previsti per il soggetto temporaneamente impedito e per non più di sei mesi.

17 - Trasformazione e variazione dell'impresa

- 17.1 La trasformazione da ditta individuale a società, avente o meno personalità giuridica, o la trasformazione di forme societarie, richiede il rilascio di una autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti per il legale rappresentante o per



PROVINCIA DI GROSSETO

il socio amministratore e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente.

- 17.2 Se l'autorizzazione è stata rilasciata in favore di una società o di un ente, l'ingresso, il recesso o l'esclusione di uno o più soci da documentare con l'esibizione della copia autentica del relativo verbale deve essere comunicata alla Provincia, che ne prenderà atto previo accertamento dei prescritti requisiti, qualora le modifiche della composizione della società o dell'ente non siano tali da comportare il rilascio di una nuova autorizzazione.
- 17.3 Se varia la sola denominazione dell'autoscuola o della scuola nautica senza alcuna modifica sostanziale di essa si procede al semplice aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione senza dar corso al rilascio di una nuova autorizzazione.

18 – Cambio locali e trasferimento di sede

- 18.1 Il cambio dei locali o il trasferimento della sede potrà essere effettuato solo dopo il rilascio di specifica autorizzazione da parte del Dirigente del Settore Sviluppo Strutture e Infrastrutture, dopo aver accertato che i locali abbiano i requisiti prescritti dall'art. 7 del presente regolamento.

19 – Tessera di riconoscimento

- 19.1 Oltre agli insegnanti e agli istruttori, le scuole nautiche possono utilizzare personale di segreteria assunto e regolamentato ai sensi della normativa vigente per tale categoria.
- 19.2 Entro il 31 gennaio di ogni anno il titolare della scuola nautica o il socio o il legale rappresentante o la persona da questi delegata nel caso di società o ente e il responsabile legale del centro di istruzione devono inviare alla Provincia un elenco aggiornato di tutto il personale utilizzato distinto per impiegati, insegnanti e istruttori con l'indicazione per ognuno del tipo di rapporto di lavoro (lavoro subordinato a tempo pieno o parziale - lavoratore autonomo o libero professionista) precisando per i lavoratori dipendenti, la data di assunzione e la dimostrazione dell'iscrizione agli istituti previdenziali e assicurativi anche a mezzo di autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione.
- 19.3 L'accesso ai Pubblici Uffici per svolgere le pratiche di competenza, è consentito a tutti i soggetti legittimati riconosciuti e individuati dalla Provincia mediante apposito tesserino. Tale tesserino personale è rilasciato su richiesta documentata e sottoscritta dal titolare della scuola nautica a garanzia dei requisiti richiesti alle persone segnalate. Alla domanda dovrà essere allegata una autocertificazione, a firma del richiedente la tessera, dalla quale risulti il possesso dei requisiti indicati all'art. 6 comma 6.1 lettere d) e i), nonché l'attestazione di versamento da Euro 5,00, per ciascuna tessera richiesta, su c.c.p. n° 13677588 intestato a Provincia di Grosseto Servizio di tesoreria per diritti di segreteria e n° 2 foto formato tessera;
- 19.4 Agli Insegnati ed istruttori verrà rilasciato apposito tesserino su richiesta documentata e sottoscritta dal titolare della scuola nautica a garanzia dei requisiti richiesti alle persone segnalate. Alla domanda dovrà essere allegata una autocertificazione, a firma del richiedente la tessera, dalla quale risulti il possesso dei requisiti indicati all'art. 6 comma 6.1 lettere d) e i), nonché il rispetto delle prescrizioni indicate al comma 6 dell'art. 28 del D.P.R. 431/97, l'attestazione di versamento da Euro 5,00, per ciascuna tessera richiesta, su c.c.p. n° 13677588 intestato a Provincia di Grosseto Servizio di tesoreria per diritti di segreteria e n° 2 foto



PROVINCIA DI GROSSETO

formato tessera.

- 19.5 Il titolare risponde, pertanto, personalmente dei tesserini richiesti con l'obbligo di restituire immediatamente quelli delegittimati.
- 19.6 L'importo di Euro 5,00 da versare sul c.c.p. sopra indicato per ciascuna tessera richiesta è aggiornabile con delibera di Giunta Provinciale.
- 19.7 su ciascuna tessera dovrà essere apposta marca da bollo da Euro 10,33 assolta in maniera virtuale tramite versamento su c/c n. 4028 intestato a DTT – Imposta di bollo Roma.

20 – Vigilanza e sanzioni

- 20.1 Le scuole nautiche sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte della Provincia.
- 20.2 I funzionari della Provincia e il personale all'uopo delegato, muniti di apposita tessera di riconoscimento, sono autorizzati ad effettuare sopralluoghi, ispezioni ed altri accertamenti nelle sedi atti a verificare:
 - a) la regolarità dell'esercizio dell'attività;
 - b) la pubblicità e l'osservanza delle tariffe e degli orari;
 - c) la regolarità della tenuta dei registri;
 - d) la permanenza delle condizioni e dei requisiti in base ai quali l'esercizio dell'attività di scuola nautica è stato autorizzato.
- 20.3 La vigilanza tecnica viene svolta con attività ispettiva anche durante lo svolgimento delle lezioni e durante l'effettuazione degli esami. Sono, in particolare, soggette a controllo:
 - a) la capacità didattica del personale;
 - b) l'efficienza e la completezza delle attrezzature;
 - c) la rispondenza delle unità da diporto alle norme vigenti;
 - d) l'idoneità dei locali;
 - e) la percentuale degli allievi che non hanno superato la prova di esame nell'arco di sei mesi;
 - f) la percentuale degli allievi prenotati ma non presentati agli esami;
 - g) la regolare esecuzione dei corsi;
- 20.4 Per l'espletamento della funzione della vigilanza la Provincia può avvalersi degli uffici della Capitaneria di Porto competente per territorio
- 20.5 Le scuole nautiche sono soggette a sanzioni pecuniarie, regolate dalla legge 689/81 e dal D.Lgs 285/92, ed a sanzioni amministrative. Le sanzioni amministrative sono la diffida, la sospensione, e la revoca
- 20.6 In occasione delle ispezioni effettuate nell'esercizio dell'attività di vigilanza è redatto verbale ove il personale ispettivo provvede a registrare le irregolarità riscontrate nel corso del sopralluogo. Esse sono contestate immediatamente al titolare, al legale rappresentante o al socio amministratore o al responsabile del Centro di istruzione, mediante consegna di copia del verbale da sottoscrivere per ricevuta o notificare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento
- 20.7 Il titolare della scuola nautica o il legale rappresentante o il socio amministratore o il responsabile legale del centro di istruzione, entro quindici giorni dalla consegna del verbale o dalla data di notifica, deve far pervenire le proprie giustificazioni alla Provincia. Qualora le



PROVINCIA DI GROSSETO

giustificazioni non siano ritenute sufficienti ovvero non siano pervenute nel termine prescritto, la Provincia diffiderà il titolare o il legale rappresentante o il socio amministratore o il responsabile del Centro di istruzione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, invitandolo ad eliminare le irregolarità entro il termine di trenta giorni.

- 20.8 Nel caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma precedente, saranno adottati i provvedimenti sanzionatori di cui ai commi 20.9 e 20.10 del presente articolo.
- 20.9 L'autorizzazione è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:
- a) l'attività non si svolge regolarmente;
 - b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei;
 - c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date ai fini del regolare funzionamento.
- 20.10 L'autorizzazione è revocata quando:
- a) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare;
 - b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica;
 - c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio;
 - d) per espressa rinuncia.
- Oltre che per i casi di revoca precedentemente disciplinati, l'autorizzazione viene ritirata altresì per decesso del titolare dell'autorizzazione, in mancanza di eredi o aventi causa.
- 20.11 Chiunque gestisce una scuola nautica senza autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dal comma 11 dell'art. 123 del D.lgs. 30.4.1992, n. 285. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura della scuola nautica e di cessazione della relativa attività, ordinata secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del Nuovo codice della strada o quelle altrimenti applicabili.
- 20.12 Chiunque insegna teorica nelle scuole nautiche o istruisce alla condotta su unità di scuole nautiche senza essere in possesso dei requisiti professionali previsti e essere a ciò autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dal comma 12 dell'art. 123 del D.lgs. 30.4.1992, n. 285.
- 20.13 Le altre violazioni alle norme del presente regolamento, ove non diversamente sanzionate in base alla normativa vigente e, salvo il fatto che costituiscano reato, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500.

21 - Norme transitorie

- 21.1 Le persone fisiche e giuridiche di cui al comma 3 dell'art. 28 del DPR 431/97, iscritte alla C.C.I.A.A., che alla data del 16/01/1998 gestivano scuole nautiche, devono presentare richiesta di autorizzazione alla Provincia entro 6 mesi dalla data di approvazione del presente atto.
- 21.2 Alla richiesta di cui al punto 21.1 deve essere allegata la documentazione comprovante l'effettivo svolgimento delle attività assimilabili a scuola nautica alla data di entrata in vigore del DPR 431/97; a tal fine verranno ritenuti utili i seguenti documenti: il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 68 del Codice della Navigazione o dell'articolo 26 della Legge



PROVINCIA DI GROSSETO

11 febbraio 1971 , n. 50.

- 21.3 Nei casi previsti dal comma 21.1, l'autorizzazione provinciale all'esercizio di scuola nautica sarà rilasciata dopo aver verificato l'esistenza di locali idonei, delle attrezzature marinesche, degli strumenti e mezzi nautici e del materiale didattico necessario per le esercitazioni teoriche e pratiche.
- 21.4 Entro 6 mesi dalla data del rilascio da parte della Provincia dell'autorizzazione di cui al punto 3.1, deve essere depositata presso la Provincia la certificazione attestante l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato.